



Decreto n.

Anno

Prot. n. _____ del _____

**AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI
TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA PER IL PROGETTO "DIDATTICA
INTEGRATA NELL' AMBITO DELLE CARDIOMIOPATIE E DELLE
CARDIOPATIE CONGENITE"- DA AFFIDARSI A: A) PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ATENEO A TITOLO GRATUITO E/O, IN SUBORDINE,
B) A SOGGETTI ESTERNI A TITOLO RETRIBUITO MEDIANTE LA STIPULA
DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO NELLA FORMA
DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **Visti** gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;
- **Visto** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell'art. 3;
- **Visto** l'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 240 del 30 dicembre 2010;
- **Vista** la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
- **Vista** la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- **Visto** l'art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l'art. 65 del del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.
- **Visto** l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

- **Vista** la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- **Vista** la circolare n. 3 del 23 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;
- **Visto** il “Regolamento interno del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.” emanato con Decreto Rettorale n. 73 prot. n.8308. del 2013;
- **Vista** la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 12 ottobre 2009;
- **Visto** gli articoli 1 co.3 e 2 co. 1 e del D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019;
- **Visto** il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze;
- **Vista** la richiesta del Prof. Iacopo Olivotto, Coordinatore del progetto di ricerca. avanzata in data 29/01/2026 e assunta a protocollo n. 22718;
- **Considerata** la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale altamente qualificato per l'espletamento di attività di ricerca per il progetto “Didattica integrata nell'ambito delle cardiomiopatie e delle cardiopatie congenite”;
- **Considerato** che è stata preventivamente accertata, all'interno di questa struttura, l'oggettiva assenza di professionalità in grado di svolgere i compiti richiesti;
- **Considerato** che il costo di tale incarico, per i soggetti esterni, graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di *Medicina Sperimentale e Clinica*, vincolo n. 367/2026;
- **Visto** il Decreto Anticipatorio del Direttore del Dipartimento n. 1304 del 05/02/2026 con il quale si richiede di attivare la procedura che verrà ratificata nel prossimo Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- **Valutato** ogni opportuno elemento.

DECRETA

è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di

n. 1 incarico per lo svolgimento del progetto dal titolo “Didattica integrata nell'ambito delle cardiomiopatie e delle cardiopatie congenite” da affidarsi:

- A) a titolo gratuito, a personale dipendente dell'Ateneo
ovvero
- B) a titolo retribuito, a soggetti esterni mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata, qualora la ricognizione interna dia esito totalmente o parzialmente negativo.

Articolo 1 – Oggetto della selezione

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 1: A) dipendenti in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze o, in subordine, B) soggetto/i esterni, disponibile/i a stipulare un contratto per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione.

L'attività da espletare è la seguente:

- Collaborazione alla stesura dei programmi scientifici di corsi ed eventi scientifici in ambito cardiologico, con particolare riferimento ai Corsi di Perfezionamento Post-Laurea da me diretti.
- Rapporti con i discenti iscritti e con i colleghi che richiedono informazioni e chiarimenti pre-iscrizione - Coordinamento della logistica (prenotazione aule, organizzazione catering)
- Rapporti con i docenti locali e di altre istituzioni (concordare temi e orari, organizzazione di viaggi e soggiorni)
- Collaborazione alla preparazione del materiale didattico (relazioni, casi clinici, questionari e attestati)
- Moderazione delle sessioni didattiche in presenza e online
- Partecipazione diretta a corsi e simposi con letture ed esercitazioni
- Organizzazione e tutoraggio di sessioni pratiche durante l'anno accademico per piccoli gruppi di discenti presso gli Ambulatori Cardiomiopatie di Careggi, nell'ambito dei progetti didattici avviati.
- Tutoraggio di altre figure impegnate presso tali ambulatori a vario titolo per UniFI (studenti, specializzandi, dottorandi e borsisti).

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio il 16/03/2026 e terminerà il 15/03/2027 e non è rinnovabile.

Resta inteso che:

- A) Al personale dipendente dell'Ateneo, per ciascun incarico, non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da svolgere in orario di servizio;
- B) diversamente, per ciascun contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata stipulato con soggetti esterni, sarà previsto un corrispettivo

complessivo pari ad € 18.000,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. Il suddetto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di *Medicina Sperimentale e Clinica*, vincolo n. 367/2026 e verrà corrisposto in 12 rate mensili di pari importo di cui l'ultima sarà liquidata dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere, volta ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento

La collaborazione sarà svolta dal soggetto selezionato con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Iacopo Olivotto le relative modalità.

Il Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, non interverrà nella definizione delle modalità di compimento dell'opera o del servizio a fronte dei quali verrà corrisposto il compenso. L'attività verrà eseguita dal collaboratore in proprio, senza vincoli di subordinazione e senza che sussista alcun obbligo, per il committente, di mettere a disposizione i propri locali e mezzi. Il collaboratore organizzerà l'attività lavorativa in piena autonomia, secondo le indicazioni di massima fornite dal committente e con modalità stabilite di comune accordo.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

4.1 Sono ammessi a presentare la propria candidatura:

- i dipendenti in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- i soggetti esterni in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

a) a.1) cittadinanza italiana;

a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;

b) godimento dei diritti politici;

- c) età non inferiore agli anni 18;
 - d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- 4.2 I candidati, sia dipendenti dell'Ateneo sia i soggetti esterni, dovranno essere in possesso delle seguenti capacità, conoscenze e competenze:
- *Laurea N.O. o V.O. in Medicina e Chirurgia;*
 - *Specializzazione in Cardiologia;*
 - *Comprovate esperienze nell'ambito della gestione dei pazienti con cardiomiopatie.*
- 4.3 I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo i fac-simili allegati, A) e B), dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di *Medicina Sperimentale e Clinica, Largo Brambilla 3, Firenze* e **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno (comprensivo del giorno di pubblicazione), pena l'esclusione dalla procedura comparativa.** Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda:

- a) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica comunicazione@dm-sc.unifi.it ; la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; **per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale.** Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF/A e ODT. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "RECL 174 - Domanda per l'attribuzione dell'incarico di servizio/per il conferimento di un contratto di collaborazione per l'espletamento di attività di *ricerca – Prof. Iacopo Olivotto*";
- b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dm-sc@pec.unifi.it; per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personalmente intestata. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF e ODT. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "PEC – RECL 174 - Domanda per l'attribuzione dell'incarico di servizio /per il conferimento di un contratto di collaborazione per l'espletamento di attività di *ricerca – Prof. Iacopo Olivotto*".

Nei casi di cui ai punti a), b), la mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato esterno deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000, quanto segue:

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;

nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata;

d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);

g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001¹. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica² del medesimo tradotto ufficialmente³ ed indicare gli estremi del decreto di

¹Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.funziopubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>

²Per copia autentica si intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, art. 46- lettera l, m, n, art.47 del DPR n. 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità

³Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;

equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo;

resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;

- i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- k) ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- l) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 95/2012 come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito nella 114/2014 che vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
- m) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013): *“1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti*

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri)

dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.

2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.”;

- n) ai sensi dell'art.5 c.6 del “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240” emanato con DR n. 68910 (550) anno 2020 del 14/5/2020, qualora il soggetto fosse titolare di assegno di ricerca, il medesimo dovrà presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui al presente bando. Detta richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Unità amministrativa che si esprimerà su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno previa verifica che tale attività sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno, non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca, non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore;
- o) il possesso degli eventuali titoli valutabili;
- p) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il candidato dipendente di UNIFI, in relazione alla presente candidatura, deve aver acquisito la preventiva dichiarazione di consenso rilasciata dal responsabile della struttura di afferenza nella quale si dichiara che nulla si oppone al compimento dell'attività ovvero copia protocollata della relativa istanza. Resta inteso che, all'atto del conferimento dell'incarico, sarà necessario produrre il nulla osta allo svolgimento dell'attività. Nella domanda di ammissione, unitamente a detto consenso, deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale;
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) denominazione, indirizzo e recapiti della Struttura di afferenza;
- d) categoria e area di servizio;
- e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica del medesimo tradotto ufficialmente ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo;

f) di impegnarsi a comunicare al Dirigente della struttura di afferenze e all'Area Risorse Umane l'eventuale idoneità alla presente selezione.

5.3 La domanda dovrà essere corredata da:

- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto esclusivamente secondo il formato europeo allegato (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. **Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;**

- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il candidato esterno dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro superiore al 50%, qualora previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto ad allegare N.O. ovvero copia semplice dell'istanza (protocollata) per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico. Qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre il nulla osta allo svolgimento dell'incarico rilasciato dall'ente di appartenenza.

5.4 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

Art. 6 – Svolgimento della procedura.

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà composta da non meno di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e coadiuvata da un

segretario verbalizzante.

6.2 Le domande dei soggetti esterni saranno valutate solo in assenza ovvero in mancanza di sufficienti candidature interne.

6.3 La valutazione comparativa, sia degli interni che degli esterni, è per *titoli e colloquio* ed è intesa ad accertare l'idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto.

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione **60** punti che verranno così ripartiti:

- fino a un massimo di **10** punti per il punteggio di laurea e nella specie: 10 punti laurea con lode; 7 punti laurea 110/110; 4 punti tra 107 e 109 compresi; 1 punto inferiore a 107;
- fino a un massimo di **10** punti per pubblicazioni (massimo 10 sulla base di Impact Factor e ruolo nella stesura dell'articolo) ed esperienza di ricerca in Italia o all'estero sulla base del periodo trascorso, il prestigio della sede, il tipo di studi nei quali il/la candidato/a è stato/a coinvolto/a;
- fino ad un massimo di **40** punti per il colloquio che verterà sull'accertamento della chiarezza espositiva (5 punti), del grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione (10 punti), dell'appropriatezza linguaggio tecnico (10 punti), dell'attitudine e conoscenze pregresse in merito allo svolgimento delle attività richieste per la ricerca in oggetto (5 punti).

Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 42 punti (70% del punteggio totale).

Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le competenze professionali possedute dal candidato e richieste dal presente bando.

I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi per il colloquio il giorno 03 marzo 2026 ore 11:00 in clinica medica, padiglione 13, stanza 304, viale San Luca 5, 50134, Firenze

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura.

6.4 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 75 punti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

6.6 La Commissione formula due graduatorie di merito, una per gli interni e una per gli esterni, secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati; attinge dalla graduatoria interna fino ad esaurimento della medesima e a seguire da quella per gli esterni. L'incarico verrà conferito al candidato interno che raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più anziano di età. L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata verrà conferito al candidato esterno che raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età (art 2 comma 9 L.191/98).

6.7 Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione e sul sito web del Dipartimento.

Art. 7 – Stipula del contratto

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Non si potrà inoltre procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore si trovi nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 95/2012 come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito nella 114/2014 che vieta “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza [...]. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata”.

Art. 8 – Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale

universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all’attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università, la proprietà industriale spetta all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Art. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del “Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto prot.n.79162 del 26/05/2017),), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.



Art. 11 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente *il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Largo Brambilla 3, Firenze.*

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Rita de Angelis, mail raffaella.deangelis@unifi.it

Firenze,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Francesco Annunziato

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.